

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

16.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EMANUELE BASILE

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Pasetto Nicola (gruppo alleanza nazionale) ...	202
Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis) .....	197	Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....	197, 198, 199, 200 202, 203, 204, 205
Basile Emanuele, <i>Presidente</i> .....	197, 201 202, 203, 205	Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo) .....	199, 201, 202
Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i> .....	197, 198, 199, 200 201, 202, 204, 205		
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo) .....	198, 199, 200, 204	<b>ALLEGATO:</b>	
Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	203, 205	Emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 23-bis del disegno di legge n. 1901-bis .....	209



**La seduta comincia alle 15,20.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Ricordo che nella seduta del 19 del mese corrente è iniziata la discussione dell'articolo 23, il cui testo - assunto come testo base - è stato pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 26 settembre scorso. Ricordo inoltre che gli emendamenti ed il subemendamento presentati a tale articolo sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta del 19 ottobre 1995.

Avverto altresì che gli emendamenti riferiti agli articoli che verranno esaminati oggi saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Ricordo che nella precedente seduta si era iniziata la discussione relativa, tra l'altro, al subemendamento Finocchiaro Fidelbo 0.23.1.1, il quale intende limitare la possibilità di trattare i dati personali di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale, che dovrebbero risultare dal casellario giudiziale, ai soli soggetti pubblici.

Avevo osservato - e ribadisco ora questa osservazione - che tale limitazione impedisce a chiunque di conservare e trattare in una banca dati qualunque prece-

dente penale di qualsiasi persona; ad esempio, non si potrebbero avere i precedenti penali di un famoso capomafia. In particolare, le cosiddette centrali rischi degli istituti di credito e degli enti assicurativi non potrebbero conservare nei loro archivi i dati relativi ai precedenti penali dei soggetti rispetto ai quali sia stato risolto il contratto e che sarebbe necessario valutare in vista della stipula di nuovi contratti.

L'emendamento 23.1 da me proposto, che riformula l'articolo 23, è abbastanza restrittivo perché vincola l'autorizzazione al trattamento alla specificazione delle rilevanti finalità interesse pubblico di quest'ultimo, senza far riferimento a soggetti determinati, siano essi pubblici o privati. Se invece limitassimo ai soli soggetti pubblici la possibilità di trattare questi dati - come propone il subemendamento Finocchiaro Fidelbo 0.23.1.1 - si darebbe vita a gravi squilibri ed a forti vincoli per i soggetti che hanno la necessità di conservare i dati stessi nei loro archivi.

Il mio emendamento 23.1 lascia aperta la possibilità per il provvedimento delegato che dovrà essere emanato dal Governo di stabilire che anche i soggetti privati possano effettuare il trattamento in questione in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico del medesimo.

**EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Come si fa a ritenere esistente un interesse pubblico in relazione ad un trattamento effettuato da privati? Tale interesse, per definirsi pubblico, deve essere espresso da un ente pubblico o da un organo dello Stato: può un privato sostenere che nella sua attività vi sia un interesse pubblico da

perseguire, al di fuori delle ipotesi di attribuzione al privato da parte dello Stato di specifici compiti? Non mi pare sia questo il caso di cui stiamo parlando.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Bisogna distinguere: se parliamo di interesse pubblico in senso stretto, l'interpretazione del sottosegretario Ricciardi è esatta; se invece intendiamo l'interesse pubblico come equivalente all'interesse generale, allora si rivela tale anche quello diretto a prevenire la consumazione di reati, per esempio quelli commessi ai danni dei soggetti che ho prima richiamato. Infatti, il silenzio potrebbe equipararsi ad un artificio o raggio e dar vita alla fattispecie della truffa.

**EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** A mio avviso occorre fermare l'attenzione anche sull'espressione « rilevanti finalità » di interesse pubblico: mi sembra che tale locuzione restringa ancora di più l'ambito di applicazione della norma, nel senso che può esistere un interesse pubblico di non rilevante attualità, in relazione al quale non è ammissibile prevedere l'autorizzazione. In presenza di questa formulazione della norma, mi pare difficile sostenere che ci si possa trovare di fronte ad un interesse espresso da un privato.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Questo discorso però prescinde dall'uso dell'aggettivo « rilevanti », che potrebbe quindi essere soppresso; se la perplessità deriva dall'uso dell'espressione « interesse pubblico », l'aggettivo diventa irrilevante.

**EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Ad ogni modo, il Governo è favorevole al subemendamento Finocchiaro Fidelbo 0.23.1.1.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Invece il relatore esprime parere contrario su tale subemendamento; ad ogni modo, vorrei sentire il parere della collega Finocchiaro Fidelbo in ordine al problema generale che ci siamo posti ed a quello parti-

colare evidenziato dal sottosegretario Ricciardi.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Mi pare che esistano attività le quali, a dispetto del fatto che siano esercitate da soggetti pubblici o privati, hanno in sé una finalità di interesse pubblico: mi riferisco, ad esempio, all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio, che possono essere effettuati da soggetti pubblici o privati e rivestire comunque una finalità di interesse pubblico.

Detto ciò, le osservazioni del sottosegretario Ricciardi mi sembrano assolutamente pertinenti. Stiamo lavorando su un testo che verrà ulteriormente definito dalle norme contenute nel decreto delegato del Governo; stiamo tracciando disposizioni che potrebbero teoricamente essere trattate da tale provvedimento e che hanno un contenuto indeterminato che potrà essere specificato da ulteriori fonti normative. L'emendamento 23.1 del relatore fa riferimento all'autorizzazione contenuta in espressa disposizione di legge nella quale siano specificati le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, il che impone che le norme da emanarsi sulla materia concernente i dati di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale siano coperti da una riserva di legge ed abbiano tra i loro presupposti il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico.

La materia, come si vede, è molto complicata. Mi rendo conto che il mio subemendamento 0.23.1.1 rischia di essere troppo restrittivo: sicuramente esistono attività che, indipendentemente dal fatto che siano esercitate da soggetti pubblici o privati, perseguono finalità di interesse pubblico. Mi rendo anche conto, però, che probabilmente questa norma non è la sede per trattare una disciplina come quella di cui stiamo parlando.

**EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Occorre fare un'altra considerazione. La rilevante finalità di interesse pubblico non va posta in relazione all'oggetto dell'attività in

funzione della quale è effettuato il trattamento ma a quest'ultimo.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Il mio emendamento 23.1 ha riformulato il testo dell'articolo 23 per renderlo più agile, non modificandone la sostanza; se siamo d'accordo sullo scopo della norma, potremmo eliminare l'aggettivo « rilevanti », che potrebbe anche considerarsi pleonastico, attribuendo maggiore discrezionalità alle fonti normative che interverranno successivamente.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi chiedo se il testo originario dell'articolo 23 quale formulato dal Comitato ristretto non sia meno foriero di problemi e quindi preferibile a quello di cui all'emendamento 23.1 del relatore.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. È più tortuoso!

FELICE SCERMINO. Vi è una differenza fondamentale che a mio parere depone a favore dell'emendamento 23.1 del relatore. In quest'ultimo le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento sono poste in relazione ad una esplicita previsione della legge, mentre nel testo dell'articolo 23 licenziato dal Comitato ristretto si lascia il campo - a prescindere da un'espressa disposizione di legge - all'individuazione della ricorrenza o meno di tale finalità: dovrebbe trattarsi di una valutazione di merito.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si potrebbe modificare questo aspetto; voglio tuttavia evidenziare che nel testo del Comitato ristretto risulta chiaro che l'indispensabilità per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento si riferisce all'oggetto dell'attività e non al trattamento stesso, il quale è considerato come uno strumento per raggiungere un risultato nell'ambito di un'attività perseguente una rilevante finalità di interesse pubblico.

L'emendamento 23.1 del relatore sembra invece riferire al trattamento dei dati la rilevante finalità di interesse pubblico. Forse si potrebbe modificare in modo più opportuno l'articolo 23 facendo riferimento alla previsione di un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati trattati, eccetera.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Il testo dell'articolo 23 elaborato dal Comitato ristretto è apparso tortuoso perché contiene una ripetizione. I dati in questione, infatti, possono essere trattati se ciò è indispensabile per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico (prima condizione) e se sia autorizzato (seconda condizione) da espresse disposizioni di legge nelle quali, oltre ai tipi di dati trattati, siano specificate - ancora una volta - le finalità perseguite, oltre alle precise operazioni autorizzate.

Ci è sembrato più lineare prevedere che debba essere la disposizione di legge a specificare quali siano le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Mi sembra che si possa dire che siamo d'accordo sul fatto che la norma in questione deve prevedere una riserva di legge perché vogliamo che il trattamento di questi dati sia autorizzato dalla legge medesima. Il relatore sottolinea che il perseguimento di finalità di interesse pubblico è uno dei presupposti di questa disciplina e quindi è inutile ripeterlo; peraltro, la sede in cui verrà determinato il modo in cui si ottempererà alla riserva di legge non è questa ma quella del provvedimento delegato. Sottopongo alla vostra valutazione l'opportunità di limitarci a prevedere una riserva di legge, demandando il resto alla futura normativa e fermo restando che la finalità di interesse pubblico è uno dei presupposti della disciplina. In pratica, occorrerebbe sopprimere dall'emendamento 23.1 del relatore le parole da « nella quale » fino alla fine.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Può

trattarsi anche di un interesse relativo, ma preso in considerazione dalla legge; in altre parole, se vi è una riserva di legge, è quest'ultima che deve compiere la relativa valutazione.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** La mia proposta presupponeva che nelle future fonti normative questo aspetto fosse disciplinato; in alternativa, si potrebbe prevedere che il trattamento è ammesso solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificate le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, senza far riferimento ai tipi di dati trattati ed alle precise operazioni autorizzate.

Qualora fosse approvato l'emendamento 23.1 del relatore, di questa norma non potrebbe farsi alcun uso se non quello di assumerlo come base per la normativa futura.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Se analizziamo la norma ci rendiamo conto che la riserva di legge interviene purché siano specificati anche i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate. Il suggerimento dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo è accettabile ma reca la conseguenza che la futura disposizione di legge potrà autorizzare — a prescindere da qualunque indicazione di finalità — il trattamento di questi dati. È una scelta: la disposizione di legge prevede che questi dati possono essere trattati solo previa autorizzazione, con ciò ricadendo nella fattispecie dei dati sensibili.

Il mio emendamento 23.1 aveva lo scopo di individuare un « canale » per la futura normativa, nel senso che il trattamento può essere autorizzato in presenza di rilevanti finalità di interesse pubblico e a condizione che siano indicati i tipi di dati trattati e le operazioni autorizzate.

Per rispondere alla perplessità manifestata dal sottosegretario Ricciardi, si potrebbe prevedere che il trattamento sia ammesso soltanto per finalità di interesse pubblico e se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati trattati e le precise ope-

razioni autorizzate. In tal modo, le finalità di interesse pubblico vengono poste, per così dire, « a monte » della futura normativa; la condizione indispensabile sarebbe quindi rappresentata dalla autorizzazione della legge. Noi invece volevamo qualcosa di più, e cioè che quest'ultima deve specificare quali siano gli interessi pubblici: si trattava di una garanzia ulteriore.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Il problema riguarda la successione delle leggi nel tempo. Possiamo scrivere quello che vogliamo in questa norma: se la normativa futura non tratterà questo aspetto, varrà la disciplina dell'articolo 23; se invece quella normativa smentirà tale articolo, esso non avrà applicazione. Stiamo anticipando in questa sede un punto che sarà trattato dalla normativa futura, con la possibilità di andare incontro ad una smentita. La mia preoccupazione non riguarda il merito: affinché il meccanismo funzioni, non è sufficiente disciplinare la materia in questa sede. Ciò che è importante è che la normativa futura recepisca tale disciplina in modo conforme.

Questo è il motivo per cui la sede attuale mi sembra impropria per trattare l'argomento: possiamo individuare la formulazione normativa che meglio risponda alle esigenze di tutela che ci stanno a cuore, ma dobbiamo sapere che molto probabilmente disciplinare in questa sede tale aspetto sarà inutile, anche perché la riserva di legge prevista nella norma sarà riempita di contenuto dalla normativa futura.

**EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Vorrei agganciarci a questo ragionamento per dire che forse sarebbe opportuno tornare al testo dell'articolo 23 elaborato dal Comitato ristretto, seppure emendato nel senso di sopprimere le parole « le finalità perseguite ».

In questo modo si otterrebbe il risultato di eliminare le ripetizioni segnalate dal relatore e di rinviare alla nuova legge l'individuazione delle finalità. Infatti, la futura normativa potrà ritenere di rile-

vante interesse pubblico una qualunque finalità; in presenza di una indicazione legislativa, non si potrà sindacare la rilevanza o meno dell'interesse.

FELICE SCERMINO. Mi sembra che l'alternativa sia quella di prevedere semplicemente una riserva di legge - che rappresenta una garanzia che sarà riempita di contenuto dalla futura normativa - oppure, se vogliamo specificare, di stabilire che l'autorizzazione normativa dovrà indicare anche le finalità da perseguire.

Poiché la concisione è sempre preferibile, credo che la proposta della collega Finocchiaro Fidelbo sia oggettivamente la migliore, risultando la più propria dal punto di vista dell'economia della formulazione. Vedremo poi quale sarà il contenuto della futura normativa in materia.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Devo dire che non c'è una mia contrarietà su questo aspetto. Sottolineo, però, che accogliendo il suggerimento della collega Finocchiaro Fidelbo tutto sarebbe rimesso al decreto delegato del Governo anche per quanto riguarda la valutazione delle finalità. Non sono contrario, ma dobbiamo essere consapevoli che, poiché approveremo una legge delega, sarà il Governo - ripeto - ad indicare come, quando e per quali finalità - che potranno essere anche di tipo privato - sarà ammesso il trattamento di questi dati.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo sia quella di mantenere inalterato il testo dell'articolo 23 formulato dal Comitato ristretto.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Ritengo comunque che in questo modo si compia un altro eccesso. Infatti, tale testo prevede che i dati in questione possono essere trattati solo se ciò risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità che conosciamo. Ciò comporta a mio avviso una restrizione eccessiva, derivante dall'introduzione del concetto di « indispensabilità ». Negli esempi che ho fatto in precedenza, si potrebbe sostenere che il tratta-

mento, pur essendo utile o opportuno, non è indispensabile per il perseguimento di quelle finalità. Questo è il motivo per cui il testo originario dell'articolo 23 è stato ripensato nel senso indicato dal mio emendamento 23.1.

Pertanto, se dovessi scegliere fra il testo del Comitato ristretto e quello suggerito, che comporta un riferimento delle finalità di interesse pubblico al tipo di dati trattati ed alle precise operazioni autorizzate, preferisco quest'ultimo. In questo modo ci rimetteremmo alla legge che il Parlamento elaborerà, godendo così della garanzia di un nuovo esame; a mio avviso occorre evitare che, introducendo il concetto di « indispensabilità », la norma abbia un ambito troppo ristretto.

Si potrebbero quindi sopprimere dal mio emendamento 23.1 le parole « nella quale siano specificati le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, di tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate ».

FELICE SCERMINO. Il problema era stato posto in termini di alternativa secca tra la mera previsione di una riserva di legge e l'indicazione di alcune linee di indirizzo che la legge stessa avrebbe dovuto contenere. Mi pare che questa seconda soluzione - perfettamente individuata dall'emendamento 23.1 del relatore - debba essere privilegiata.

Come ha già detto il relatore, il requisito dell'indispensabilità per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico è eccessivamente restrittivo rispetto alla possibilità di eseguire un trattamento; inoltre, esso risulta estraneo ad una esplicita previsione normativa, che costituisce comunque la garanzia principale rispetto ad un uso accorto dell'impiego dei dati personali in questione.

Mi pare quindi che l'emendamento 23.1 del relatore - prevedendo una riserva di legge e la necessità di una indicazione specifica delle finalità di interesse pubblico, dei tipi di dati trattati e delle operazioni autorizzate - sia preferibile.

Per quanto riguarda l'obiezione sollevata in un primo momento, secondo la

quale la finalità sarebbe in qualche modo collegabile al trattamento, essa può risultare suffragata dall'interpretazione letterale del testo; analoga obiezione poteva però essere sollevata in relazione all'articolo 23 nel testo del Comitato ristretto. È chiaro che la prossimità strumentale del trattamento rispetto alle finalità cui esso è diretto realizza già quel riflesso obiettivo del primo sulle seconde: non credo quindi esistano problemi sotto questo profilo.

**NICOLA PASETTO.** Credo che la composizione migliore delle diverse esigenze manifestate nel dibattito sia quella di stabilire che il trattamento di questi dati è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano precisati i tipi di dati trattati e le specifiche operazioni autorizzate.

In questo modo si eviterebbe di attribuire al trattamento la finalità di interesse pubblico, formulando un indirizzo di massima per un eventuale provvedimento futuro adottato dal Governo in via delegata, senza cadere nell'eccessiva restrizione connessa all'indispensabilità del trattamento di cui all'articolo 23 così come formulato dal Comitato ristretto.

**EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Vorrei proporre al relatore di riformulare il suo emendamento 23.1 tenendo conto di quanto previsto nell'emendamento 23.2 del Governo, nel senso di limitare ai soli soggetti pubblici la possibilità di trattare i dati in questione.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Come ho già detto, questa limitazione di tipo soggettivo non mi trova assolutamente favorevole.

**FELICE SCERMINO.** L'emendamento 23.1 del relatore prevede una garanzia a mio avviso indispensabile, quella per cui le finalità che regolano l'esercizio del trattamento sono individuate dal legislatore: a ciò non si può rinunciare.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** È proprio questa la *ratio* del mio emenda-

mento 23.1: le finalità di interesse pubblico devono essere individuate dalla legge. Raccomando quindi l'approvazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Finocchiaro Fidelbo 0.23.1.1, non accettato dal relatore ed accettato dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 23.1 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Risulta quindi precluso l'emendamento 23.2 del Governo.

Constato l'assenza del presentatore dell'emendamento Stajano 23.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 23, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Se non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16,5.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 23-bis e del complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 23-bis.6, mentre invito l'onorevole Finocchiaro Fidelbo a ritirare il suo emendamento 23-bis.5; altrimenti il parere è contrario. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 23-bis.1 il quale, rispondendo ad un desiderio di chiarezza forse superfluo, prevede che per i dati trattati nell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità non si applica il limite previsto dall'articolo 23. In sostanza, per i giornalisti non è necessaria



l'autorizzazione legislativa per trattare i dati di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale. Se questo aspetto non fosse stato espressamente disciplinato, si poteva ritenere che il trattamento di questi dati dovesse essere soggetto ad autorizzazione anche per i giornalisti. Raccomando inoltre l'approvazione del mio subemendamento 0.23-bis.1.1, che intende uniformare il contenuto dell'articolo 23-bis a quanto già stabilito nell'ambito dell'articolo 19.

Invito il Governo a ritirare il suo emendamento 23-bis.2.

Per quanto riguarda il mio emendamento 23-bis.3, di cui raccomando l'approvazione, ricordo che il comma 2 dell'articolo 23-bis rinviava ad un apposito codice deontologico relativo al trattamento e alla diffusione di dati di cui al comma 1 dello stesso articolo. In tale formulazione, la norma appariva priva di sanzione e quindi, come tale, suscettibile di non essere applicata. Si è pensato di introdurre una norma che preveda quale sanzione per la violazione del codice deontologico il divieto di trattamento dei dati. Raccomando poi l'approvazione del mio subemendamento 0.23-bis.3.1.

Ci si è chiesti che cosa succeda qualora il codice deontologico non sia adottato: si è pensato di prevedere un potere sostitutivo che poteva configurarsi secondo due ipotesi alternative.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali, nel parere espresso sul provvedimento, ha proposto che, in questo caso, sia previsto l'intervento sostitutivo del Garante, che adotterebbe il codice deontologico con proprio regolamento. Si potrebbe allora prevedere, per recepire tale parere, che, ove entro sei mesi dalla proposta formulata dal Garante al Consiglio dell'ordine dei giornalisti il codice deontologico di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio stesso, esso venga adottato in via sostituiva dal Garante e sia efficace fino all'adozione di un diverso codice, secondo la procedura di cui al comma 2. In questo modo, si riempirebbe un vuoto temporale che potrebbe essere pregiudizievole.

In alternativa, si poteva prevedere che, ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice deontologico non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso sia emanato in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante. Il codice emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe efficace fino all'adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2.

Il relatore ha preferito scegliere la prima ipotesi, di cui all'emendamento 23-bis.3, che appare molto più snella. Il Garante infatti formulerà la sua proposta: se il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti non la adotterà, sarà lo stesso Garante ad emanare un codice deontologico, salve le diverse deliberazioni dell'Ordine dei giornalisti.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Bindi 23-bis.4, che appare estremamente generico.

TULLIO GRIMALDI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 23-bis.6.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Grimaldi.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5, perché il Governo è favorevole al rafforzamento delle garanzie del codice deontologico, mentre accetto il subemendamento 0.23-bis.1.1 e l'emendamento 23-bis.1 del relatore, di contenuto analogo all'emendamento 23-bis.2 del Governo.

Accetto il subemendamento 0.23-bis.3.1 e l'emendamento 23-bis.3 del relatore, volti a dare cogenza al codice deontologico ed a sanzionare le violazioni ad esso recate.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Bindi 23-bis.4, perché estremamente generico.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO.** Preannuncio la presentazione di un subemendamento al mio emendamento 23-bis.5. La ragione per cui ho presentato tale emendamento risiede in realtà in quanto previsto dall'articolo 22, concernente il trattamento dei dati sensibili, tra i quali erano ricompresi anche quelli idonei a rivelare comportamenti e caratteristiche sessuali. Poiché il tenore di questo articolo è stato modificato con l'eliminazione di ogni riferimento a comportamenti o caratteristiche sessuali, il richiamo all'articolo 22 nel comma 1 dell'articolo 23-bis potrebbe essere mantenuto. Non capisco però perché i giornalisti possano impunemente « scorrazzare » nella vita sessuale dei soggetti; pertanto, poiché non mi sembra che limitare questo aspetto violi il diritto all'informazione - mentre può ledere fortemente quello alla riservatezza - , manterrei le parole « salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale » del mio emendamento 23-bis.5.

Il mio subemendamento 0.23-bis.5.1 richiama gli articoli 21, comma 1, 22 e 23; i dati trattati da quest'ultimo articolo sono facilmente enucleabili da qualunque casellario giudiziario. Spero comunque che la riserva di legge prevista dall'articolo 23 « funzioni », nel senso che verrà riempita di reale contenuto dalla normativa futura.

Per quanto riguarda l'adozione del codice deontologico in via sostitutiva, condivido l'ipotesi contenuta nell'emendamento 23-bis.3 del relatore; mi sembra infatti facilmente « aggredibile » una ipotesi in cui il codice deontologico fosse emanato in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio.

Voglio infine sottolineare una perplessità di carattere generale: in questo ramo del Parlamento si sta lavorando alla costituzione di autorità per le telecomunicazioni. Sarebbe il caso che, nel momento in cui il Garante assume poteri sostitutivi in relazione all'adozione del codice deontologico, le varie autorità amministrative indipendenti raccordassero le proprie competenze con quelle del Garante stesso. Si rischia, in altre parole, di attribuire a quest'ultimo compiti che in qualche modo

sono pertinenti a tali autorità: è un punto molto delicato.

**GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore.** A questo proposito, ricordo che nel nuovo testo del disegno di legge n. 1901-ter è prevista l'emanazione di norme concernenti la collaborazione tra il Garante per la protezione dei dati e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Mi sembra che in questo senso la preoccupazione della collega Finocchiaro Fidelbo - che condivido - possa essere eliminata.

In linea di principio concordo, seppure con qualche perplessità, con il principio contenuto nell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 23-bis.5. Tali perplessità derivano dalla formulazione alquanto generica - d'altra parte non potrebbe essere diversamente - dell'emendamento stesso. In futuro si potrebbe ritenere che qualsiasi riferimento a qualunque tipo di attività sessuale - anche, per esempio, all'esistenza di una relazione extraconiugale - sia vietato. Faccio un esempio banale: in un caso di omicidio per ragioni di gelosia potrebbe essere vietato indicare che il movente dell'omicidio risiede nell'esistenza di una relazione extraconiugale di un soggetto.

Mi si potrà obiettare che non c'è alcun motivo per divulgare tale fatto: questo può essere vero, ma entriamo nel campo del diritto di cronaca. Sarebbe opportuno che il disegno di legge delega n. 1901-ter disciplinasse queste ipotesi in maniera elastica: ciò supererebbe le mie perplessità. In caso contrario, le perplessità rimarrebbero, pur essendo favorevole in linea di principio - lo ripeto - al subemendamento Finocchiaro Fidelbo 0.23-bis.5.1 ed all'emendamento 23-bis.5.

**EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** In linea di massima sono d'accordo con il rilievo formulato dall'onorevole Anedda, anche se l'esempio da lui citato non mi sembra molto pertinente. Il cronista che abbia notizia di un processo per un fatto di violenza carnale, magari dovuto a gelosia, non compie un trattamento perché non inserisce il dato relativo nel suo archivio.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Ma poi lo conserva!

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'ipotesi che fa sorgere in me forti perplessità è invece un'altra. Se un giornalista è particolarmente interessato a seguire un fenomeno sociale in materia di caratteristiche sessuali, come quello dei *gay*, può disporre di un archivio, per esempio, sui partecipanti ad un congresso *gay* a Chicago. In tal caso, non potrebbe disporre dell'archivio perché si risalirebbe alle caratteristiche sessuali di questi soggetti.

L'acquisizione di dati che abbiano comunque riferimento ad episodi che possano far dedurre l'esistenza di caratteristiche sessuali sarebbe vietata: ciò mi lascia perplesso. Pertanto, esprimerei un parere contrario ad un emendamento che andasse in tal senso.

TULLIO GRIMALDI. Ho ritirato il mio emendamento 23-bis.6 affinché si potesse prevedere un collegamento organico di questo articolo con quelli che abbiamo già approvato. Ciò nonostante, noto che si attribuisce al giornalista una facoltà che non è riconosciuta neanche agli esercenti la professione sanitaria: egli, infatti, può trattare - senza il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante - i dati di cui all'articolo 21, comma 1 (si tratta di dati

concernenti l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, eccetera) e all'articolo 22, comma 1.

Questa facoltà attribuita al giornalista non ha una giustificazione vera e propria. Forse sarebbe opportuno approfondire la materia perché a mio avviso tale possibilità deve essere in qualche modo contenuta.

PRESIDENTE. A questo punto, se non vi sono obiezioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta. Avverto inoltre che, se non vi sono obiezioni, le sedute già convocate per mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre non avranno luogo, stante lo svolgimento in Assemblea del dibattito sulla mozione di sfiducia al Governo.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 16,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 25 ottobre 1995.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



**ALLEGATO**



ALLEGATO

**Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali  
(1901-bis).**

**EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 23-BIS.**

ART. 23-bis.

*Sopprimerlo.*

23-bis. 6.

Grimaldi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
23-bis. 5.

*All'emendamento 23-bis. 5 sostituire le parole:* di cui al 1° comma dell'articolo 21 *con le seguenti:* di cui agli articoli 21, comma 1, 22 e 23.

0. 23-bis. 5. 1.

Finocchiaro Fidelbo.

*All'articolo 23-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale, il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento o la diffusione dei dati di cui al 1° comma dell'articolo 21 sono effettuati nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

23-bis. 5.

Finocchiaro Fidelbo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
23-bis. 1.

*All'emendamento 23-bis. 1, comma 1, al termine del primo periodo, aggiungere le parole:* fatti salvi i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza.

0. 23-bis. 1. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 23-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento, comprese la comunicazione e la diffusione, dei dati di cui agli articoli 21 e 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Al medesimo trattamento, comprese la comunicazione e la diffusione, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 23.

23-bis. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 23-bis sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 21 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Al medesimo trattamento non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 23.

23-bis. 2.

Governo.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

23-bis. 3.

*All'emendamento 23-bis. 3, capoverso 2, aggiungere in fine il periodo:*

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi del medesimo articolo 29, comma 1, lettera l).

0. 23-bis. 3. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 23-bis sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento e alla diffusione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista.

*Inoltre allo stesso articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Ove, entro sei mesi dalla proposta del Garante, il codice deontologico di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2.

23-bis. 3.

Il Relatore.



*All'articolo 23-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Il trattamento e la diffusione di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica senza il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante è consentito alle condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva 24 luglio 1995 della CEE.

23-bis. 4.

Bindi.

